



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

EQ - TERRITORIO, AMBIENTE, SERVIZI DI IGIENE URBANA E DISCIPLINA DELLA VIABILITA' PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E SEMAFORICA

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 8 DEL 16/10/2023

OGGETTO: MISURE PERMANENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI LODI

IL SINDACO

Premesso che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Considerato che le politiche regionali per la qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico prevedono l'introduzione progressiva di misure strutturali finalizzate a conseguire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa;

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa."

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" ed in particolare l'art. 13 che prevede di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;

Viste le D.G.R. n.593/2013 e n.449/2018 che hanno approvato il Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e il suo aggiornamento;

Considerato che la Commissione UE ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia Europea nell'ambito della procedura d'infrazione per il particolato PM10 e per il biossido di azoto;

Considerato che, a seguito della recente sentenza, lo Stato italiano, con l'ausilio delle Regioni interessate, dovrà adottare provvedimenti finalizzati al raggiungimento dei limiti nel più breve tempo possibile, dandone informazione alla Commissione Europea;

Visto il Nuovo accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padani, sottoscritto in data 25.07.2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministro dell'Ambiente;

Considerata la necessità di intervenire tempestivamente con ulteriori misure a sostegno del miglioramento della qualità dell'aria per consentire il pieno rientro nei limiti fissati dalla normativa europea e statale per tutti gli inquinanti;

Richiamata la D.G.R. n.3606/2020 che ha approvato:

- l'Allegato 1, che definisce i criteri, le modalità, la tempistica, l'ambito di applicazione, le esclusioni e le deroghe per la limitazione alla circolazione di determinate tipologie di veicoli disponendo, nello specifico, anche la limitazione dei veicoli Euro 4 diesel nel semestre invernale in fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti di fascia 2 a partire dal 11.01.2021;
- l'Allegato 2, che individua le soglie di chilometri-bonus assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio Move-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato e l'estensione delle limitazioni permanenti a tutto l'anno di adesione per i soli veicoli di classe Euro 4 diesel che aderiscono al servizio Move-In;
- l'Allegato 3, che definisce le disposizioni inerenti ai veicoli di classe Euro 1 benzina e Euro 4 diesel appartenenti alle categoria degli operatori del commercio ambulante in caso di adesione al servizio Move-In;
- l'Allegato 4, che definisce i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurare accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee da attivare, in attuazione dell'art.2 lett. o) dell'Accordo di bacino padano 2017.

Richiamata la D.G.R. n.6545 del 20.06.2022, che ha confermato le limitazioni permanenti progressivamente per tutte le categorie di veicoli Euro 4 diesel, anche dotati di dispositivo antiparticolato efficace, a partire dal 01 ottobre 2022"

Richiamata la D.G.R. n.1008 del 25.09.2023 che introduce "Nuove disposizioni inerenti alle limitazioni permanenti e temporanee della circolazione dei veicoli più inquinanti e che apporta modifiche alla D.G.R. n.3606/2020";

Richiamati gli allegati alla D.G.R. n.1008/2023 in particolare:

- l'Allegato 1 "Modalità di limitazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti in attuazione della legge regionale n.24/2006, del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e degli accordi di bacino padano" che, a far data 01.04.2024, modifica e sostituisce l'allegato 1 della D.G.R. n.3606/2020;
- l'Allegato 2 "Individuazione delle soglie chilometriche annuali assegnabili con il servizio Move-In e dei chilometri aggiuntivi relativi al parametro di ecoguida" che, a far data dal 01.10.2023, modifica e sostituisce l'Allegato 3 della D.G.R. n. 3606/2020;
- l'Allegato 3 "Criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurare accumulo degli inquinanti in atmosfera in attuazione degli accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria" che, a far data dal 01.10.2023, modifica e sostituisce l'allegato 4 della D.G.R. n.3606/2020;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

All'interno della porzione di territorio comunale delimitata dal seguente perimetro

- 0 Via Cavallotti intersezione P.le Crema
- 0 V.le Milano rotatoria Via Torino/S.P.202
- 0 Via Torino intersezione Via Bologna
- 0 P.za Savarè intersezione Via Perugia
- 0 Via Napoli intersezione Via del Belgiardino (lungo fiume)
- 0 Via Fè intersezione Via Minoia
- 0 Via del Sandone intersezione S.S. (Emilia)
- 0 V.le Europa intersezione V.le Pavia
- 0 V.le Europa intersezione Via della Marescalca
- 0 V.le Europa intersezione Via Di Vittorio
- 0 V.le Europa intersezione Via Raffaello Sanzio
- 0 Via Buoizzi intersezione Via Di Vittorio (rotatoria)
- 0 Via Haussman intersezione Via Maestri del Lavoro
- 0 Via Maestri del Lavoro (uscita parcheggio Centro Commerciale Lodi)
- 0 Via Rossa intersezione S.S.9 (Emilia)
- 0 Via della Baroncina intersezione S.S.9 (Emilia)
- 0 S.S.9 intersezione Via Lutero
- 0 Via S.Colombano intersezione P.le Olimpia/Via Dalla Chiesa
- 0 V.le Piacenza intersezione S.S.9 (Emilia)
- 0 Via Massena intersezione Via Terzaghi
- 0 Via Massena intersezione Via Cremonesi

A seguito delle nuove disposizioni introdotte con D.G.R. N.1008 del 25.09.2023 sono in vigore le seguenti limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli:

A1) AUTOVEICOLI (così come definiti dall'Art 47 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) ad esclusione dei veicoli di Categoria M3 urbano, interurbano e suburbano utilizzati per i servizi TPL (Trasporto Pubblico Locale)

- 0 Dal **Lunedì** al **Venerdì** (festivi infrasettimanali esclusi), limitatamente alla fascia oraria **07.30 ÷ 19.30**, è vigente il **FERMO PERMANENTE (01 Gennaio ÷ 31 Dicembre di ogni singolo anno solare)** della circolazione per le seguenti categorie di **veicoli a motore**:
 - Autoveicoli non omologati ai sensi di alcuna direttiva europea per ogni tipo di alimentazione (autoveicoli di classe “**Euro 0 benzina, metano, GPL o diesel**”);
 - Autoveicoli omologati ai sensi della direttiva 91/944/CEE, 91/542/CEE riga A o 93/59/CEE per ogni tipo di alimentazione (autoveicoli di Classe “**Euro 1 benzina, metano, GPL o diesel**”);
 - Autoveicoli omologati ai sensi della direttiva, 91/542/CEE riga B, 94/12/CEE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE oppure 98/77/CE alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 2 diesel**”);
 - Autoveicoli omologati ai sensi della direttiva 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A alimentati a gasolio (autoveicoli di Classe “**Euro 3 diesel**”);
 - Autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE rigo B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/47/CE rif. 2005/55/CE

B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (dotati di dispositivo Anti-particolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 4 diesel**”).

A2) MOTOVEICOLI e CICLOMOTORI a Due Tempi (così come definiti dall’Art 47 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.):

- Dal **Lunedì** alla **Domenica** dalle ore **00,00** alle ore **24,00 (festivi infrasettimanali compresi ovvero SENZA DATA DI TERMINE DEL PROVVEDIMENTO)** è vigente il **FERMO PERMANENTE** della circolazione per le seguenti categorie di **veicoli a motore**:
 - Motoveicoli e ciclomotori a **due tempi** di Classe **Euro 0** (per tali categorie di veicoli è vigente il **FERMO PERMANENTE** della circolazione in tutto il territorio della Regione Lombardia);
- Dal **01 Ottobre** al **31 Marzo di ogni anno solare**, dal **Lunedì** al **Venerdì** (festivi infrasettimanali esclusi), limitatamente alla fascia oraria **07.30 ÷ 19.30**, per le seguenti categorie di veicoli:
 - Motoveicoli e ciclomotori **a due tempi** di Classe **Euro 1** (per tale categoria di veicoli la limitazione si applica ai **Comuni appartenenti alla Fascia 1**).

A3) AUTOBUS di categoria M3 (così come definiti dall’Art 47 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) **di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL):**

- Dal **Lunedì** alla **Domenica** dalle ore **00,00** alle ore **24,00 (festivi infrasettimanali compresi ovvero SENZA DATA DI TERMINE DEL PROVVEDIMENTO)** è vigente il **FERMO PERMANENTE** della circolazione in tutto il territorio della Regione Lombardia per i **veicoli a motore**:
 - non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e alimentati a gasolio (autoveicoli di Classe “**Euro 0 diesel**”);
 - omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di Classe “**Euro 1 diesel**”)
 - omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di Classe “**Euro 2 diesel**”)

Le limitazioni si applicano nelle:

- **aree urbane dei Comuni di Fascia 1 e 2** (come definite dalla D.G.R. n.2578/14) per gli autoveicoli alimentati a:
 - ♣ Euro 0 benzina, metano, GPL o diesel;
 - ♣ Euro 1 benzina, metano, GPL o diesel;
 - ♣ Euro 2 e Euro 3 diesel;
- **aree urbane dei Comuni di Fascia 1** e dei Comuni con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2** (come definite dalla D.G.R. n.2578/14) per i veicoli alimentati a:
 - ♣ Euro 4 diesel;

Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione le seguenti categorie di veicoli:

- Veicoli elettrici leggeri da città;
- Veicoli ibridi e multimodali;
- Micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- Veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo*, alimentato a **gas naturale o gpl**, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione. ** veicoli a doppia alimentazione benzina-gas di classe emissiva euro 2;*
- Veicoli alimentati a gasolio (diesel) dotati di efficaci sistemi di abbattimento sia delle polveri sottili* sia degli altri inquinanti, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. ** Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km - oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh (come riportato nel campo V.5 carta di circolazione oppure, in assenza di valore nel campo V.5, come dimostrabile dal certificato di omologazione), nelle more della regolamentazione di*

sistemi in grado di abbattere sia l'emissione di polveri che l'emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 30.09.2024 per i soli veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3).

- Veicoli di interesse storico o collezionistico così come definiti dall'Art. 60 c.4 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. ovvero i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'Art.215 del D.P.R. N.495/1992 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S.), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della *Fédération Internationale des Véhicules Anciens* (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- Veicoli classificati come macchine agricole di cui all'articolo 57 del D.L. n.285/1992;
- Motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti **Euro 0** o **pre Euro 1**;
- Veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico e sociale:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi di Polizia Locale e Provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - Veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - Scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) - fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizio di TPL;
 - Veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
 - Veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato,
 - Autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- Veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale;

Sono derogati dalle limitazioni alla circolazione i seguenti veicoli:

- Veicoli aderenti al Progetto Move-In. L'adesione è disciplinata dalle D.G.R. n.1318/2019, n. 1396/2019, n.2055/2019, n.3606/2020, n.4173/2020, n.6545/2022 e n.6661/2022. L'assegnazione delle soglie chilometriche annuali Move-In sono individuate nell'allegato 2 della D.G.R. n.1008 del 25.09.2023 che modifica e sostituisce, a partire dal 01.10.2023, quelle definite nell'allegato 3 della D.G.R. n.3606/2020;
- Veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro che svolgono servizi manutentivi di emergenza (es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per servizi di mensa);
- Veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, ecc.) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- Veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- Veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art.116 del D.Lgs. 25/1992.

Sono sospesi temporaneamente dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

- Fino al 30 settembre 2024 i veicoli commerciali e gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3) dotati di FAP - efficaci sistemi di abbattimento sia delle polveri sottili che l'emissione di ossidi di azoto (valore di emissione di polveri minore o uguale a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kh come riportato nel campo V.5 della carta di circolazione oppure come dimostrabile dal certificato di omologazione del dispositivo).
- o La **sospensione** del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisi ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale (quali ad esempio gli scioperi del comparto TPL).
- o Ai sensi dell'Allegato 3 alla D.G.R. 1008 del 25.09.2023, le procedure per l'attivazione di **misure temporanee**, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni degli inquinanti, correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, si applicano nel semestre invernale dal **01 ottobre al 31 marzo** dell'anno successivo, nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 (definite dalla d.G.R. n.2578/2014) e si articolano su **due distinti livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento.**
- o Le procedure di applicazione dei livelli di attivazione e disattivazione delle misure temporanee tengano conto di eventuali previsioni meteorologiche non univoche e convergenti, sulla base degli scenari di qualità dell'aria previsti, provvedendo alla tempestiva comunicazione dell'esito della valutazione con apposito comunicato regionale;

1° LIVELLO (si attiva al superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 4 giorni consecutivi)

Sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 1°Livello**, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì) in aggiunta in aggiunta a quelle già in vigore:

- a) **Ulteriori limitazioni alla circolazione** nei giorni di **Sabato, Domenica e Festivi Infrasettimanali**, dalle ore **07.30** alle ore **19.30** all'utilizzo di veicoli a motore in ambito urbano oltre a quelle indicate già indicate ai precedenti punti:
 - Autoveicoli per il trasporto di persone e cose (di tutte le categorie M e N) **Euro 0, Euro 1 alimentati a gas** (metano o gpl) *(non rientranti tra le categorie ammesse alle deroghe di cui ai precedenti punti)* in modo esclusivo o bi-fuel;
 - Autoveicoli per il trasporto di persone e cose (di tutte le categorie M e N) **Euro 0, Euro 1 alimentati a benzina** *(non rientranti tra le categorie ammesse alle deroghe di cui ai precedenti punti)* in modo esclusivo o bi-fuel;
 - Autoveicoli per il trasporto di persone e cose (di tutte le categorie M e N) **Euro 0, 1, 2, 3, 4 alimentati a gasolio** (diesel) *(non rientranti tra le categorie ammesse alle deroghe di cui ai precedenti punti)* in modo esclusivo o dual-fuel;
- b) Divieto di sostare con motore acceso per tutti i veicoli;
- c) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;
- d) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite

dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

- e) Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- f) Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto;
- g) Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione delle modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- h) Potenziamiento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2° LIVELLO (si attiva al superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 7 giorni consecutivi)

Sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 2°Livello**, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì) ad **integrazione delle prescrizioni di 1°Livello**:

- i) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 c.4 della L.R. 24/06, i seguenti veicoli:

- Veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettro veicoli ultraleggeri;
- Veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'art. 60 c.4 del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'art.215 del D.P.R. N.495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo C.d.S.), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della *Fédération Internationale des Véhicules Anciens* (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- Veicoli classificati come macchine agricole di cui all'articolo 57 del D.L. n.285/1992;
- Motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- Veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi di Polizia Locale e Provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- Veicoli di pronto soccorso sanitario;
- Scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) - fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizio di TPL;
- Veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;

- Veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
- Autovetture targate CD e CC;
- Veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale;

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della L.R.24/06 i seguenti veicoli:

- Veicoli speciali definiti dall'art.54 lett.f), g), e n) del C.ordine della Strada;
- Veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste dai provvedimenti specifici vigenti;
- Veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro che svolgono servizi manutentivi di emergenza (es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per servizi di mensa);
- Veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, ecc.) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- Veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- Veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art.116 del D.L. n°285/92;

A seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nel suddetto applicativo, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, l'entrata in vigore delle misure di 1° e 2° livello è modificata, rispetto a quanto indicato nei termini di seguito riportati:

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

DISPONE

L'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione di cui ai punti A1, A2, A3 della D.G.R. n° XII/1008 del 25.09.2023 prevede una sanzione di importo variabile da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 24/2006;

L'inosservanza delle misure di 1° e 2° Livello di cui all'Allegato 3 della D.G.R. n°XII/1008 del 25.09.2023 prevede una sanzione di importo variabile da € 168,00 a € 678,00 ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'Art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92;

L'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni previsti dalla D.G.R. n°XII/1008 del 25.09.2023 (utilizzo non conforme dei generatori di calore domestico) prevede, fatta salva differente disposizione di legge di cui all'art. 7.bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell'Art. 16 della Legge 689/1981;

Il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia, avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati di ARPA Lombardia, **si realizza una delle due seguenti condizioni:**

- 1) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³;
- 2) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti.

Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1° e/o di 2° livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

DEMANDA

A norma dell'Art. 13 comma 6 della L.R. 24/2006 i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di Polizia Stradale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27 comma 11 della sopra richiamata L.R. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi 27 comma 18 bis della medesima L.R. 24/06.

Avverso il presente provvedimento è ammesso

- o Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- o Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet della Città di Lodi, i comunicati stampa agli organi di stampa ovvero con ogni altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo.

Per tutto quanto non specificato si rimanda quanto disposto dalla D.G.R. n° XII/ 1008 del 25/09/2023.

Sottoscritto dal Sindaco
FUREGATO ANDREA
con firma digitale